

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2017

del 5 maggio 2017

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/196]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1° aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 120 [Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«121. **32016 R 0662**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1° aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nella tabella di cui al punto 5) dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

IS	12
NO	12»

2. Il testo del punto 102 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/595 della Commissione] è soppresso.

*Articolo 2*

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 115 del 29.4.2016, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GUL 99 del 16.4.2015, pag. 7.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---